

## VERBALE DI CAMBIO APPALTO

Il giorno 29 aprile 2022 in modalità videoconferenza - sono presenti le seguenti parti:

**Per la Società subentrante Profer Soc. Cooperativa** rappresentata dal Presidente Sig. Aldo Otelli assistito da Leonardo Traino

**Per le OO.SS. di Categoria :**

La Filt CGIL Segr. Naz. rappresentata dai Sigg. Davide Franzosi Maria Ippolito;

La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata dai Sigg. Giorgio Ghiglione e Christian Tschigg;

La Uiltrasporti Segr. Naz. rappresentata dai Sigg. Massimo Ferretti e Massimiliano Feduzi;

La UGL Ferrovieri Segr. Naz. rappresentata dal Sigg. Francesco Zolezzi e Alessandro Di Lorenzo;

La SLM Fast Confsal Segr. Naz. rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Mancini;

La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata dai Sigg. Claudio Fiorenza e Andrea Fiorenza.

**Oggetto:** Cambio Appalto per la gestione dei servizi di Pulizia del materiale rotabile della flotta Intercity giorno e notte e degli impianti industriali della divisione passeggeri Long Haul di Trenitalia, Lotto 6 DPHL impianti industriali Area Sud.

### Premesso che

in data odierna, le parti si sono incontrate per l'espletamento delle procedure di cambio appalto secondo quanto previsto dall'art. 16 del CCNL Mobilità- Attività Ferroviarie 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii., per la gestione dei servizi di cui in oggetto

- il Consorzio CNCP è risultato aggiudicatario da parte di Trenitalia delle attività di cui all'oggetto, ed ha comunicato che le stesse verranno svolte dalla Consorzata Profer a decorrere a far data dal 1 maggio 2022;
- le società uscenti, Boni, FCF, Service Key e Zenith Service hanno inviato gli elenchi del personale che si allegano al presente accordo;
- La società Profer evidenzia, che gli elenchi ricevuti da parte delle società uscenti contengono dati non corrispondenti a quelli riportati negli elenchi di gara, in particolare alcuni lavoratori erano impiegati su attività non facente parte del perimetro oggetto di aggiudicazione, nonché su alcune unità produttive è presente una riduzione di orario di lavoro per effetto del contratto di solidarietà.
- La società Profer dichiara che i lavoratori aventi diritto all'assunzione debbano avere una anzianità nell'appalto da almeno nove mesi alla data di pubblicazione del bando di gara (12 ottobre 2020);



- Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto l'assunzione di tutto il personale riportato negli elenchi trasmessi dalle società uscenti, aventi nove mesi di anzianità nell'appalto rispetto alla data di avvio del servizio (1° maggio 2022);
- La società, evidenzia altresì, che l'Accordo Quadro prevede una clausola di non gradimento (art. 23). In forza della medesima clausola contrattuale, la subentrante si obbliga prima dell'assunzione ad acquisire, mediante consegna in busta chiusa da parte di ciascun lavoratore, il relativo certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti in corso di validità. La verifica dei certificati prodotti verrà fatta dal soggetto autorizzato dalla società al trattamento di tali dati.

**Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:**

1. Al personale rientrante nell'ambito del presente accordo, nonché a tutti i lavoratori successivamente assunti, la società Profer applicherà il CCNL - AF del 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii. (di seguito CCNL applicato)
2. La società Profer assumerà i lavoratori aventi diritto senza soluzione di continuità e senza periodo di prova, con passaggio diretto ed immediato alle condizioni economiche normative e giuridiche previste dal CCNL applicato, con decorrenza 1° maggio 2022, previa verifica delle ultime 9 (nove) buste paga;
3. L'assunzione del lavoratore avverrà nel rispetto di quanto sancito dal CCNL applicato, art. 17, comma 4, indicando nella lettera di assunzione: identità delle parti, tipologia del contratto di assunzione, data di assunzione, normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro ed il CCNL applicato, livello/figura professionale e la posizione retributiva di inquadramento e relativo trattamento economico, sede/residenza di lavoro.
4. La presente acquisizione di personale già impiegato nell'appalto non costituisce in alcun modo trasferimento di azienda o di parte di azienda, in quanto il nuovo appaltatore, soggetto già presente ed operante nel settore è dotato di propria struttura organizzativa, produttiva e operativa e, pertanto, sono presenti evidenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, in ossequio all'art. 29 comma 3 del D.Lgs 276/2003.
5. I nominativi dei lavoratori, livelli, parametri d'inquadramento e le condizioni contrattuali riportate negli elenchi ed inviato dalle società uscenti, saranno oggetto di verifiche all'atto dell'assunzione al fine di garantire il pieno rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato.
6. Eventuali lavoratori assenti per malattia, infortunio, maternità e altre cause ostative per le quali è prevista la conservazione del posto alla data di passaggio, saranno assunti dalla società Profer alle condizioni e modalità secondo quanto previsto dal presente verbale, al rientro dell'evento che dovrà essere comunicato dall'Azienda uscente tempestivamente, così come previsto dal CCNL applicato.
7. In considerazione del fatto che il Fondo di Previdenza complementare del settore è il "Fondo EUROFER", le parti confermano la continuità della contribuzione al citato Fondo per i lavoratori che vi hanno precedentemente aderito e, per quelli che vi aderiranno, previa formale richiesta di adesione. I contributi del fondo Eurofer sono computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati:

- a. Minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/ area AF
- b. Super minimo individuale di cui al punto 4 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/ area AF
- c. Aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/ area AF
- d. Indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL Mobilità/ area AF
- e. Salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/ area AF

Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di:

1% a carico del lavoratore, fatta salva la possibilità di aumentare tale percentuale fino ai limiti previsti dal Fondo stesso.

1% a carico del datore di lavoro.

8. Le aziende uscenti dovranno provvedere alla liquidazione delle spettanze di fine rapporto maturate al 30 aprile 2022, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ratei di 13<sup>e</sup> e 14<sup>e</sup> mensilità, ferie, Ex Festività, TFR, le quote di vacanza contrattuale previste al 2° comma, punto 5, art. 16 del CCNL applicato, ovvero di eventuali una tantum contrattuali, nonché qualsiasi altra competenza maturata e non corrisposta anche se non ancora espressamente rivendicata.

Nel caso in cui non vengano saldate le suddette competenze nei tempi e nei modi previsti dal CCNL applicato e dalle leggi in materia, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data odierna, le OO.SS. al fine di garantire e tutelare i diritti dei lavoratori, intraprenderanno tutte le iniziative del caso.

Le parti, preso atto di una possibile criticità sui siti produttivi, dichiarano la propria disponibilità a incontrarsi per valutare soluzioni che consentano di preservare i livelli occupazionali e laddove fosse necessario anche con le strutture territorialmente competenti.

Allegati :elenchi del personale

**Per la Società PROFER**

**Per le OO.SS. Segreterie Nazionali**

**FIILT CGIL**

**FIT CISL**

**UIL TRASPORTI**

**UGL FERROVIERI**

**SLM FAST CONFASAL**

**SALPAS ORSA**